



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo1 - Oggetto del Regolamento e definizioni generali	4
Articolo 2 - Disciplina.....	4
Articolo 3 - Responsabile del procedimento	4
TITOLO II CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONI STRADALI AI SENSI DEL D.LGS. 285/1992 NUOVO CODICE DELLA STRADA	5
CAPO I - DEFINIZIONI	5
Articolo 4 - Definizioni.....	5
Articolo 5 - Occupazione	5
Articolo 6 - Occupazioni abusive.....	6
Articolo 7 - Occupazioni in pendenza di concessione	6
CAPO II - PROCEDURE	6
Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda	6
Articolo 9 - Spese di istruttoria e sopralluogo	7
Articolo 10 - Allegati alla domanda	8
Articolo 11 - Verifica, ammissibilità e regolarizzazione delle domande	8
Articolo 12 - Cauzione, fideiussione.....	9
Articolo 13 - Provvedimento di concessione	9
Articolo 14 - Titolarità	9
Articolo 15 - Obblighi del Concessionario	10
Articolo 16 - Rinnovo - Proroga - Disdetta anticipata	10
Articolo 17 - Modifica, sospensione e revoca.....	11
Articolo 18 - Decadenza	11
Articolo 19 - Accertamento delle occupazioni abusive	12
Articolo 20 - Nullaosta su strade provinciali per concessioni di competenza comunale.....	12
TITOLO III Autorizzazioni all'esposizione di messaggi pubblicitari ai sensi del D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada	13
Articolo 21 - Oggetto	13
CAPO I - DEFINIZIONI, TIPOLOGIA E UBICAZIONE	13
Articolo 22 - Definizione dei mezzi pubblicitari	13
Articolo 23 - Dimensioni	13
Articolo 24 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari non luminosi	14
Articolo 25 - Ubicazione della segnaletica pubblicitaria lungo le strade e le fasce di pertinenza.....	14

Articolo 26 - Stazioni di rifornimento di carburante.....	17
Articolo 27 - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi.....	18
Articolo 28 - Segnali di direzione per attività industriali, commerciali, artigianali	18
Articolo 29 - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili	18
Articolo 30 - Segnali turistici e di territorio considerati pubblicitari.....	19
Articolo 31 - Esposizione di striscioni, locandine e standardi - pubblicità temporanea	19
CAPO II - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E RELATIVE PRESCRIZIONI	19
Articolo 32 - Autorizzazioni - Nulla Osta.....	19
Articolo 33 - Modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio di autorizzazione, nullaosta, rinnovo, cambio immagine	20
Articolo 34 - Termine di conclusione del procedimento.....	22
Articolo 35 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	22
Articolo 36 - Targhetta di identificazione	23
Articolo 37 - Sanzione accessoria - Rimozioni.....	23
TITOLO IV CANONE UNICO DI CONCESSIONE.....	23
Articolo 38 - Canone di concessione o di esposizione pubblicitaria	23
Articolo 39 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	23
Articolo 40 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	24
Articolo 41 - Commisurazione dell'area occupata, dell'entità di esposizione pubblicitaria e applicazione del canone	24
Articolo 42 - Disciplina delle tariffe per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie temporanee e permanenti	25
Articolo 43 - Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici dei pubblici servizi	27
Articolo 44 - Durata dell'occupazione.....	27
Articolo 45 - Soggetto passivo.....	27
Articolo 46 - Agevolazioni.....	28
Articolo 47 - Esenzioni	28
Articolo 48 - Versamento del canone	30
Articolo 49 - Sanzioni	31
Articolo 50 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi.....	32
Articolo 51 - Affidamento del servizio	33
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	33
Articolo 52 - Disposizioni finali	33

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e definizioni generali

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1 co.821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina l'applicazione del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato Canone istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Canone sostituisce: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e art. 53 comma 7 e art. 405 comma 2 Reg. C.d.S previsto limitatamente alle strade provinciali ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, della Città metropolitana, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Per "Regolamento" deve intendersi il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e le esposizioni pubblicitarie lungo o in vista delle strade.
4. Per "Canone" deve intendersi il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 2 - Disciplina

1. Il Regolamento disciplina il canone di concessione, autorizzazione alle occupazioni di suolo pubblico sia permanenti che temporanee e l'esposizione pubblicitaria, ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge del 27 dicembre 2019 n. 160, che ha abrogato l'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446/1997.

Articolo 3 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nell'anagrafe dei procedimenti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento metropolitano sul procedimento amministrativo e l'amministrazione digitale.
2. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, provvede ai sensi dell'art. 179, c. 2, lettera b) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., forma le liste di carico per la successiva trasmissione al Responsabile del Servizio Finanziario nelle modalità previste dal comma 3 del medesimo art. 179 sopra richiamato.
3. Sono fatte salve le competenze in materia di riscossione, anche coattiva, delle somme dovute in capo al Settore Programmazione e Gestione Risorse.

TITOLO II
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONI STRADALI AI SENSI DEL D.LGS. 285/1992
NUOVO CODICE DELLA STRADA

CAPO I - DEFINIZIONI

Articolo 4 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “canone”: il corrispettivo dovuto dal richiedente la concessione o l’autorizzazione e/o dall’occupante senza titolo;
- b) per “tariffa”: la tariffa standard, annua e giornaliera, come definita dalla L. 160/2019, che consente la determinazione quantitativa del canone di cui al presente regolamento;
- c) per “concessione”, l’atto amministrativo scritto o comportamentale, mediante il quale la Città metropolitana autorizza l’occupazione di suolo pubblico;
- d) per “autorizzazione” l’atto amministrativo scritto o comportamentale, mediante il quale la Città metropolitana autorizza l’esecuzione di opere in proprietà privata ricadenti all’interno della fascia di rispetto stradale;
- e) per “concessionario”, il soggetto che a seguito di apposita istanza ha ottenuto la concessione;
- f) per “spazi pubblici” o “aree pubbliche”, le strade, le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città metropolitana, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione;
- g) per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, come sopra definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività;
- h) per CM la Città metropolitana di Bologna.

Articolo 5 - Occupazione

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, deve essere preventivamente richiesta dall’avente diritto e concessa dalla CM di Bologna nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Ai sensi dell’art. 2 comma 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285, si considerano:
 - aree comunali i tratti di strada provinciale situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
 - aree urbane i tratti di strada provinciale situati all’interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - aree extra-urbane i tratti di strada provinciale situati all’esterno dei centri abitati.
3. Per le aree extraurbane le autorizzazioni e le concessioni sono di competenza della CM.
4. Per i tratti di strada provinciali correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio di concessione e autorizzazione è di competenza del Comune previo nullaosta della CM.
5. L’occupazione si distingue in:

- a) temporanea, quando la sua durata è inferiore ad un anno, anche se ricorrente, e può essere giornaliera. Si intende per ricorrente l'occupazione la cui concessione è rilasciata per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripete;
 - b) permanente, quando ha carattere stabile ed è pluriennale, effettuata a seguito di un atto di concessione, avente durata superiore a un anno, che comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
6. La durata massima delle occupazioni permanenti è di 29 anni e queste sono rinnovabili come da D.Lgs. n.285/1992 art. 27 c.5 e con le modalità stabilite dall'art 8 del Regolamento.

Articolo 6 - Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive:
 - a) le occupazioni realizzate senza la prescritta concessione;
 - b) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - c) le occupazioni giunte a scadenza e per le quali non è stato richiesto e/o concesso rinnovo e/o proroga dei termini della scadenza;
 - e) le occupazioni temporanee per le quali non è stata trasmessa comunicazione di inizio lavori come indicato nell'art.15 lettera f).
2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, ai sensi della L. n. 488 del 23.12.1998.

Articolo 7 - Occupazioni in pendenza di concessione

1. È consentita occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui all'art. 8 del Regolamento, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione alla CM, la quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza, e quindi a rilasciare la formale concessione previo pagamento del canone di occupazione temporanea come previsto dall'art. 21 del Regolamento, ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

CAPO II – PROCEDURE

Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda

1. Chiunque intenda occupare spazi e aree pubbliche deve presentare domanda alla CM redatta in conformità alle norme sull'imposta di bollo, regolarmente firmata nel rispetto del Regolamento della CM sul procedimento amministrativo e l'amministrazione digitale, e riferita ad una sola concessione, intesa anche come più interventi che riguardino lo stesso oggetto all'interno del territorio di un singolo Comune, avente un'estensione globale non superiore ai 5000 metri. La domanda non potrà interessare contestualmente l'ambito urbano ed extraurbano.

2. Le domande che interessano più soggetti devono essere firmate da tutti gli interessati, con l'indicazione della persona cui dovrà essere intestata la concessione.
3. La domanda dovrà contenere:
 - a) se il richiedente è persona fisica o impresa individuale, cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio legale, codice fiscale o partita I.V.A.;
 - b) se il richiedente è diverso da quelli indicati nella precedente lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o partita I.V.A e le generalità del legale rappresentante;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della richiesta, la specifica attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire, le modalità d'uso dell'area;
 - e) la durata dell'occupazione; in particolare, per l'esecuzione di lavori, il tempo preventivato per l'inizio di essi e la loro presumibile ultimazione;
 - f) le dichiarazioni e i dati utili ai fini dell'esame della domanda; qualora si intenda avvalersi di atti, certificati e documenti presentati in precedenza all'Amministrazione, il richiedente deve indicare nella domanda a quale precedente richiesta tali allegati siano stati annessi, dichiarando contestualmente che i dati in essi contenuti sono ancora validi;
 - g) l'impegno in capo al richiedente, qualora la richiesta vada a buon fine, di osservare le norme e le disposizioni applicabili in materia.
 - h) la descrizione della destinazione/uso dell'area al servizio della quale viene richiesto / modificato l'accesso.
4. L'acquisizione agli atti dell'Ente, delle domande presentate, sarà comprovata dagli estremi di protocollazione.
5. Le domande, corredate dagli allegati sopra indicati, potranno essere presentate attraverso la piattaforma "online" seguendo le relative istruzioni o comunque secondo quanto definito all'art.8 del Regolamento metropolitano del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale.
6. Nell'ipotesi in cui pervengano domande da parte di soggetti diversi riguardanti l'occupazione dei medesimi spazi ed aree pubbliche, se non diversamente disposto, la priorità sarà determinata dalla data di presentazione della domanda, comprovata dagli estremi di registrazione del protocollo.

Articolo 9 - Spese di istruttoria e sopralluogo

1. Sono definite con atto del Sindaco metropolitano le spese di istruttoria ed il rimborso delle spese per i sopralluoghi, quantificate sulla base dei seguenti criteri:
 - costo del personale in relazione al tempo impiegato;
 - oneri di percorrenza.

2. Gli importi di cui sopra, potranno essere annualmente aggiornati con specifico Atto del Sindaco metropolitano.

Articolo 10 - Allegati alla domanda

1. Alla domanda dovrà essere allegato l'originale della ricevuta dei pagamenti effettuati a favore della CM in relazione alle spese di istruttoria ed al rimborso delle spese per i sopralluoghi, oltre agli importi per le marche da bollo. Tali pagamenti dovranno avvenire mediante versamento a mezzo del servizio PagoPa presso tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti a detto circuito su apposito conto della CM.

Per tutte le forme di pagamento dovranno essere indicati nella causale gli elementi identificativi dell'opera richiesta in concessione.

2. Quando la concessione è richiesta ai fini di esercitare un'attività per la quale sono necessarie specifiche autorizzazioni, la domanda dovrà essere corredata dalla prova del possesso di tali autorizzazioni.
3. Alla domanda dovrà essere, altresì, allegato:
 - Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente, anche in formato elettronico;
 - Dichiarazione del progettista nella quale quest'ultimo attesti di avere assunto esatta conoscenza dei luoghi e delle condizioni ambientali ed in doppia copia in caso di presentazione cartacea;
 - Planimetria dello stato di fatto quotato, indicante la posizione dell'intervento e l'inquadramento generale, ammesso anche in formato elettronico;
 - Elaborato fotografico a colori, confermando lo stato di fatto, ammesso anche in formato elettronico;
 - Disegni esecutivi, quotati in opportuna scala di rappresentazione, completi di piante, sezioni e particolari se occorrenti, in base alla complessità delle opere richieste, ammessi anche in formato elettronico.
 - Schema grafico di cantiere quotato in scala, ammesso anche in formato elettronico.
4. Alla domanda che genera occupazione temporanea dovrà essere allegata ricevuta di versamento del canone ovvero pagamento tramite PagoPA o altri pagamenti elettronici consentiti dalla legge.

Articolo 11 - Verifica, ammissibilità e regolarizzazione delle domande

1. Il Responsabile del Procedimento valuterà preventivamente l'ammissibilità delle domande presentate sotto il profilo della regolarità e completezza.
2. Qualora riscontrasse carenze, segnalerà all'interessato, entro il termine fissato per la comunicazione di avvio dello specifico procedimento, le carenze riscontrate con invito alla regolarizzazione; in questa ipotesi il termine del procedimento decorrerà dal ricevimento delle integrazioni richieste.
3. Se entro 30 giorni dalla data di richiesta di integrazione l'interessato non avrà provveduto, la domanda decade ed il competente ufficio provvederà all'archiviazione della pratica.

4. Per le domande ritenute ammissibili e per quelle regolarizzate, il Responsabile del Procedimento provvederà tempestivamente a dare rituale comunicazione personale di inizio del procedimento.
5. I procedimenti saranno conclusi nei tempi definiti dall'Anagrafe dei procedimenti della CM.

Articolo 12 - Cauzione, fideiussione

1. Nel rilasciare gli atti di concessione di cui al Regolamento, il Responsabile del Procedimento può imporre il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o assicurativa qualora:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) l'occupazione possa arrecare pericolo di danno al bene oggetto di concessione.
2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del Procedimento sulla base di criteri stabiliti con apposito atto generale dell'organo decisore, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
3. Lo svincolo della cauzione è subordinato alla verifica circa l'adempimento delle condizioni imposte.
4. Potrà essere istituita una cauzione permanente per gli Enti fornitori di pubblici servizi la cui rete è stabilmente presente sul demanio stradale metropolitano.

Articolo 13 - Provvedimento di concessione

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Responsabile del Procedimento rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato, nei termini regolamentari.
2. In caso di diniego, il richiedente non ha diritto alla restituzione della somma versata per l'istruttoria e per il sopralluogo.
3. La concessione dovrà contenere:
 - a) gli elementi identificativi di cui all'art. 7 anche in relazione alla tipologia e all'ubicazione dell'occupazione;
 - b) condizioni di carattere tecnico ed amministrativo cui la concessione si intende subordinata;
 - c) la durata della concessione: in particolare, per l'esecuzione di lavori, il tempo preventivato per l'inizio di essi e la loro presumibile ultimazione;
 - d) l'ammontare del canone, ovvero la specificazione delle agevolazioni/esenzioni previste;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 8, lett. g) e dal concessionario, accettato al momento dell'inoltro della richiesta.

Articolo 14 - Titolarità

1. La concessione viene rilasciata a titolo strettamente personale, non è consentita pertanto la

subconcessione.

2. Non è richiesto nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di accesso, fermo restando l'obbligo della comunicazione scritta della variazione della titolarità.

Articolo 15 - Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché tutte le condizioni contenute nell'atto di concessione.
2. Le concessioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
3. Il concessionario ha comunque l'obbligo di:
 - a) esibire a richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti, ai sensi dell'art. 27 comma 10 del Codice della Strada, l'atto di concessione o copia conforme;
 - b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, sgombra da detriti e/o materiali ivi depositati senza specifica autorizzazione;
 - c) provvedere a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate, nei termini fissati dall'ufficio competente. In caso di inottemperanza alla presente disposizione, provvederà la CM con addebito di spese al concessionario e utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 12;
 - d) di versare il canone alle scadenze fissate;
 - e) di restituire l'atto di concessione nel caso di disdetta anticipata, soppressione o decadenza;
 - f) ottenere l'eventuale ordinanza di modifica della circolazione stradale, previa comunicazione dell'inizio dei lavori autorizzati ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera c) pena la decadenza di validità dell'atto, con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo fax/mail all'Ufficio competente;
 - g) comunicare qualsiasi variazione della titolarità della concessione.

Articolo 16 - Rinnovo - Proroga - Disdetta anticipata

1. I provvedimenti di concessione per occupazione permanente sono rinnovabili alla scadenza per un periodo pari a quello originario, come da D. Lgs. 285/1992 art.27.
2. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga. Qualora si dovessero riscontrare condizioni di indifferibilità e urgenza, sarà ammessa la comunicazione di proroga fino al giorno precedente la scadenza dell'occupazione secondo le

modalità previste dall'art. 7 del Regolamento.

3. In caso di disdetta anticipata della concessione per occupazione, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione per iscritto all'ufficio del Responsabile del Procedimento che ha rilasciato l'atto.
4. La disdetta volontaria non dovuta a causa di forza maggiore non dà comunque diritto alla restituzione del canone versato.
5. Il concessionario qualora intenda prorogare il termine già concesso per l'esecuzione dei lavori relativi alle occupazioni permanenti, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza.

Articolo 17 - Modifica, sospensione e revoca

1. L'organo decisore, anche su proposta del responsabile del procedimento, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresi quelli di tutela della sicurezza stradale, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, come definito agli articoli 26 e 27 Codice della Strada.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto all'esenzione del pagamento del canone dall'inizio del primo anno successivo sempreché la sospensione interessi per l'intero gli anni successivi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, con computazione che decorre dal primo anno successivo alla data della revoca.
4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo a revoca della concessione, un nuovo atto concessorio potrà essere rilasciato per la medesima area a persona diversa dal precedente titolare solo a seguito di rinuncia scritta di quest'ultimo alla rioccupazione.
5. L'atto è revocabile altresì quando:
 - a) si riscontrino reiterate violazioni delle condizioni previste nel provvedimento concessorio, ovvero delle norme stabilite dalle leggi o dai regolamenti;
 - b) si rilevi il mancato pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti.

Articolo 18 - Decadenza

1. Il diritto di occupare decade per il concessionario quando:
 - a) si accerti un uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quella stabilita nel provvedimento, compresa l'inottemperanza al divieto di subconcessione;
 - b) siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio della concessione.
2. La decadenza non dà diritto ad alcuna restituzione del canone già versato e non esonera dal pagamento di quanto ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. A seguito di decadenza il concessionario, o suo avente causa, è tenuto comunque a provvedere, a sua cura e spese, a rimettere in

pristino lo spazio o l'area pubblica occupati, in ottemperanza al provvedimento emanato dall'ufficio competente nel quale verranno indicati i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

3. La decadenza è dichiarata dall'organo decisore con un provvedimento specifico e motivato che contiene i termini e le modalità di sgombero e/o ripristino del suolo pubblico.

Articolo 19 - Accertamento delle occupazioni abusive

1. L'occupazione abusiva è accertata e contestata con apposito verbale dal competente Pubblico Ufficiale come definito dall'art. 12 del Codice della Strada.
2. L'occupazione abusiva permanente, individuata con le modalità di cui all'art. 5 del Regolamento, si presume effettuata dal 1° gennaio dell'anno risultante dal verbale di accertamento redatto dal Pubblico Ufficiale come definito dall'art. 12 del Codice della Strada. L'occupazione abusiva temporanea si presume effettuata dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale competente.
3. Alle occupazioni abusive sono applicate le sanzioni stabilite dall'art. 49 del presente Regolamento.
4. Il pagamento delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.
5. L'accertamento dell'avvenuta violazione viene tempestivamente segnalato al Responsabile del Procedimento, che può disporre la rimozione dei materiali e la demolizione di eventuali manufatti, la rimessa al ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, si provvederà d'ufficio addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.
6. L'occupante di fatto risponde comunque di ogni responsabilità per qualunque danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione.

Articolo 20 - Nullaosta su strade provinciali per concessioni di competenza comunale

1. Il rilascio da parte del Comune degli atti di concessione interessanti i tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è subordinato al nullaosta della CM.
2. Il nullaosta verrà rilasciato in carta libera e in unico originale dal Responsabile del Procedimento, e trasmesso al richiedente, mentre al Comune competente per territorio verrà trasmesso in formato elettronico. Decorso il termine di conclusione del procedimento, il silenzio della CM equivale ad assenso, come previsto dagli articoli 32 e 33 del Regolamento metropolitano per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale, se la richiesta è in regola anche con l'eventuale canone dovuto.
3. Sono in ogni caso dovute le spese di sopralluogo di cui all'art. 9, da versare con le modalità stabilite all'art. 10.
4. Successivamente al perfezionamento dell'atto da parte del Comune, quest'ultimo provvederà a trasmettere alla CM copia dell'atto rilasciato che dovrà riportare le prescrizioni previste nel nullaosta, ovvero quelle

generali previste per l'ipotesi di silenzio-assenso altresì pubblicate sul sito istituzionale della CM.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONI ALL'ESPOSIZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI AI SENSI DEL D.LGS. 285/1992 NUOVO CODICE DELLA STRADA

Articolo 21 - Oggetto

1. Il presente titolo del regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa del “Nuovo Codice della Strada”, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito definito C.d.S.) e del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (di seguito definito Reg. C.d.S.) gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione alla CM, nell’ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli articoli 1 e 23 C.d.S.

CAPO I - DEFINIZIONI, TIPOLOGIA E UBICAZIONE

Articolo 22 - Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Insegne di esercizio: (Figura 1 allegato B) insegne installate nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa (es. bar, fabbrica, negozio, banca, ecc.) eventualmente completata da simboli e marchi dell’azienda nonché dei prodotti e dei servizi offerti in base a regolari contratti commerciali. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi dalla sede dell’esercizio. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di esercizio; ogni ulteriore cartello, standardo o bandiera riportante logo o nome dell’esercizio verrà trattato come impianto pubblicitario generico e quindi dovrà sottostare al rispetto delle distanze e delle dimensioni definite per gli impianti pubblicitari generici.
2. Preinsegna: (Figura 2 allegato B) scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, realizzata su manufatti bidimensionali utilizzabili su una o entrambe le facce, finalizzata all’indicazione direzionale della sede dove si svolge una determinata attività e in modo da facilitare il reperimento della stessa comunque nel raggio di 5 km, ovvero in prossimità dell’ultima intersezione utile lungo l’unico itinerario per raggiungere la sede dell’attività, purché ad una distanza non superiore a 10 km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
3. Bandiere su pali: se contenenti nomi di esercizi privati, si assimilano del tutto a cartelli pubblicitari e sono soggette al presente Regolamento.

Articolo 23 - Dimensioni

1. Le insegne di esercizio purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli anche in aderenza ai fabbricati, possono arrivare fino a 20 m². Qualora la superficie di ciascuna facciata dell’edificio ove ha sede l’attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell’insegna di esercizio nella

misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 m² fino al limite di 50 m². Il parallelismo al senso di marcia deve essere valutato per tutto il tratto di visibilità dell'insegna e per entrambi i sensi di marcia.

2. All'interno dei centri abitati, lungo le strade provinciali, le dimensioni delle insegne sono soggette ai regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del C.d.S.

Articolo 24 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari non luminosi

1. Non sono ammessi per la segnaletica pubblicitaria, ed in particolare per le preinsegne, colorazioni prevalenti che ripetano gli abbinamenti, di colori di fondo e scritte, imposti per i segnali stradali:

<i>COLORE FONDO</i>	<i>COLORE SCRITTE</i>	<i>COLORE SIMBLI</i>	<i>UTILIZZO RISERVATO PER</i>
VERDE	BIANCO	BIANCO	Per le autostrade o per avviare ad esse
BLU	BIANCO	BIANCO	Per le strade extraurbane o per avviare ad esse
BIANCO	BLU NERO GRIGIO	NERO BLU GRIGIO	Per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi o strutture ricettive affini in ambito urbano
GIALLO	NERO	NERO	Per segnali temporanei di pericolo, preavviso e direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorsi dovuti alla presenza di cantieri stradali o comunque di lavori sulla strada
MARRONE	BIANCO	BIANCO	Per le indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico, per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping
NERO OPACO	GIALLO	BIANCO	Per i segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane
ARANCIO	NERO	NERO	Per i segnali di scuolabus e taxi
ROSSO	BIANCO	BIANCO	Per i segnali SOS e incidente
BIANCO E ROSSO			Per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali
GRIGIO			Per il segnale "segni orizzontali in rifacimento"

Articolo 25 - Ubicazione della segnaletica pubblicitaria lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia (Figura 3 allegato B).

- Per le strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h – Regolamento da ordinanza a carattere non temporaneo in corso di validità – i cartelli ed altri mezzi pubblicitari devono rispettare le distanze minime previste dal comma 4 dell’art. 51 del Reg. C.d.S. ad eccezione dei tratti stradali ove si riscontrano elevati tassi di incidentalità stradale in base al rapporto statistico annuale sull’incidentalità redatto dall’Osservatorio provinciale Incidentalità.
- Sulle strade provinciali extraurbane è vietata l’installazione di mezzi pubblicitari su terreno di proprietà demaniale se ricadenti nell’area compresa tra la carreggiata e l’opera di scolo delle acque di pertinenza stradale anche se collocati a distanza dalla carreggiata superiore a 3 metri, ad eccezione dei segnali di servizi utili così come individuati dall’art. 9 del presente Regolamento.
- I limiti imposti dai successivi commi 2 e 3, ad eccezione di quelli relativi alle intersezioni, alle aree demaniali e all’installazione in fossi e scoli, non si applicano per i segnali pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti, per tutta la loro superficie, in aderenza a fabbricati, oppure fuori dai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza non inferiore a m. 3 dalla carreggiata, oppure dentro ai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza fissata dal Regolamento comunale (art. 51 comma 6 Reg. C.d.S.).

2. È sempre vietato installare segnaletica pubblicitaria:

- Nelle aree demaniali lungo le strade provinciali extraurbane nella fascia compresa tra la carreggiata e l’opera di scolo delle acque di pertinenza stradale.
- Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano:
 - generare confusione con la segnaletica stradale;
 - rendere difficile la comprensione della segnaletica stradale o ridurne la visibilità o l’efficacia;
 - arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
 - costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide;
 - produrre abbagliamento.
- È inoltre vietato collocare mezzi pubblicitari:
 - sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
 - sulle isole di traffico al centro di rotatorie;
 - sui veicoli (solo per mezzi pubblicitari luminosi).
- È inoltre vietato installare mezzi pubblicitari nei seguenti punti:
 - sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue (Figura 4 allegato B);
 - in corrispondenza delle intersezioni;

- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - sulle barriere stradali (guard-rail);
 - sui ponti e sottoponti non ferroviari (Figura 5 allegato B);
 - sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - in corrispondenza di fossi e scoli in quanto intralciano l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità;
 - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
- È vietata l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari non conforme alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 49 e 153 D.Lgs. n. 42 del 2004¹).

3. Si definiscono:

- Distanza dall'intersezione: (Figura 6 allegato B) distanza minima da rispettare tra il cartello pubblicitario e lo spigolo vivo dell'intersezione reale o presunto.

1 Ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio":

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione e' trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio":

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.
Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

- Distanza dal ciglio entro cui la CM si deve esprimere con autorizzazione (fuori centro abitato) o nulla osta (entro centro abitato): 50 m. dal limite della carreggiata; oltre questa distanza non si rilascia autorizzazione o nulla osta.
- Area dell'intersezione: area in cui non si può autorizzare alcuna installazione pubblicitaria. L'isola centrale e le isole spartitraffico delle intersezioni a rotatoria sono da considerarsi come area dell'intersezione; non è pertanto autorizzabile alcuna installazione pubblicitaria. Restano escluse da tale divieto, in quanto non considerabili impianti pubblicitari al fine del presente Regolamento, le targhe riportanti il logo e/o la denominazione dei soggetti che curano, anche indirettamente, la manutenzione del verde dell'anello centrale e che abbiano stipulato con la CM con l'Ente che ha in gestione la manutenzione del verde, apposita convenzione. Devono avere dimensioni non superiori a cm. 80 di larghezza e cm. 60 di altezza, ed installate ad un'altezza da terra non superiore a cm. 20. La disciplina di dette targhe rientra pertanto all'interno dei criteri per la valutazione da parte dell'Amministrazione del progetto in allegato alla convenzione di cui sopra. Il numero massimo di targhe consentite è uguale al numero di rami di immissione alla rotatoria.
- Intersezioni con strade comunali: tutti i cartelli pubblicitari richiesti su strada comunale sia in ambito urbano che in ambito extraurbano distanti più di 50 m. non necessitano di nulla osta o autorizzazione da parte dell'Amministrazione metropolitana; (per le intersezioni tra due o più strade provinciali si seguono le normative del nuovo Codice della Strada).
- Totem, monoliti o pali per bandiere: si richiede una distanza di ribaltamento dal limite della carreggiata pari almeno all'altezza del dispositivo da installare, fermo restando la distanza minima di 3 m, ad eccezione di quelli installati a servizio dei distributori di carburante.
- Curva: (Figura 7 allegato B) in base all'Art. 23 comma 1 punto 20) viene denominata curva "raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità", in base alla suddetta definizione si specifica che gli elementi fondamentali da tenere in considerazione sono prevalentemente due:
 - a. variazione del tratto stradale rettilineo;
 - b. limitata visibilità.
- Non è possibile autorizzare alcun cartello pubblicitario su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la linea immaginaria (corda) passante tra i due punti di tangenza (punto di tangenza = punto di contatto tra il tratto rettilineo e quello curvo) ed inoltre si deve rispettare la distanza minima di 100 m. dal punto di tangenza stesso (tranne i casi previsti dall'art. 51 comma 5 Reg. C.d.S.).

Articolo 26 - Stazioni di rifornimento di carburante

1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario di esercizio delle stazioni di rifornimento carburante e stazioni di servizio di superficie massima pari a 4 m². Da tale superficie sono escluse le indicazioni riguardanti i servizi offerti dalla stazione stessa (es. self 24 ore, bar, ecc.). Inoltre

deve essere mantenuta sempre una fascia di rispetto di metri 3 dal limite della carreggiata entro la quale non può essere installato nulla.

2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dai regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del nuovo Codice della Strada.

Articolo 27 - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi

1. Qualora i mezzi stazionino su aree pubbliche o private, fuori dal centro abitato, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione a questo Ente, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
2. Il veicolo o rimorchio che viola le prescrizioni di cui al presente articolo verrà considerato a tutti gli effetti un impianto PUBBLICITARIO ABUSIVO e sottoposto alle sanzioni vigenti del Reg. C.d.S., di cui all'art. 37 del presente Regolamento.

Articolo 28 - Segnali di direzione per attività industriali, commerciali, artigianali

1. I segnali di direzione per attività industriali, commerciali ed artigianali sono considerati pubblicitari se riportano logo e/o nome di attività privata e in tal caso sono da considerarsi preinsegne.
2. Solo nel caso in cui l'azienda risulti non compresa all'interno di una zona (raggruppamento di due o più Ditte) industriale, commerciale, artigianale e che generi/attragga consistenti flussi veicolari, pur riportando il nome e/o logo dell'attività privata, può considerarsi segnale stradale di direzione e deve essere conforme alla figura II 297 art. 134 del Reg. C.d.S. In questo caso il segnale può essere installato, a discrezione dell'Ente, purché non comprometta la sicurezza della circolazione e l'efficienza della restante segnaletica ed è comunque soggetto a pagamento di canone come da allegato A al presente Regolamento.

Articolo 29 - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

1. Devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire e comunque entro un raggio di 5000 metri dalla sede dell'esercizio. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo mod. II. 1/a del Reg. C.d.S. indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.
2. Tali segnali possono riportare logo e/o nome dell'attività privata purché la stessa sia collocata in ambito extraurbano; pertanto se l'attività ricade in centro abitato non può esserne autorizzata l'installazione.
3. I suddetti segnali se riportanti logo e/o nome di attività privata sono soggetti al rispetto delle distanze dai segnali stradali e dalle intersezioni di almeno 80 metri sempreché non interferiscano con la visibilità della segnaletica stradale. Rispetto alle altre installazioni pubblicitarie devono rispettare una distanza pari alla metà di quella prevista dal Reg. C.d.S. per detti impianti; sono soggetti a pagamento di canone come da allegato A al presente Regolamento.

4. Gli impianti pubblicitari devono osservare, rispetto a tale tipo di segnale, come definito al comma 3 del presente articolo, una distanza di 80 metri.
5. La CM ha comunque la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica.
6. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.
7. È consentita l'installazione su banchina stradale dei segnali di cui al presente articolo.
8. Tali segnali se riportanti logo e/o nome dell'attività privata vengono considerati segnali di servizio utile solo se apposti in un numero limite di posizioni necessarie all'identificazione del luogo dell'attività. Eventuali richieste in esubero alle indicazioni strettamente necessarie non verranno autorizzate. Alla CM compete anche la valutazione dell'utilità della presenza del segnale richiesto.
9. Ai fini dell'installazione dei suddetti segnali è necessario presentare istanza secondo le modalità indicate nell'art. 33 del presente Regolamento.

Articolo 30 - Segnali turistici e di territorio considerati pubblicitari

1. Sono considerati cartelli pubblicitari, e pertanto soggetti al presente Regolamento, quando riportano il logo o la denominazione di un'attività privata (esempio: cartello "Strada dei vini e dei sapori" riportante il nome di agriturismo o ristorante) e pertanto rientrano nella categoria delle preinsegne.

Articolo 31 - Esposizione di striscioni, locandine e stendardi - pubblicità temporanea

1. Sono privi di rigidità e si distinguono in:

Striscioni: ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli.

Locandine e stendardi: ammessi per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. Il periodo di esposizione nelle ipotesi sopraccitate è limitato al periodo di svolgimento dell'attività e/o iniziativa richiesta, oltre che alla settimana precedente e dalle 24 ore successive.

2. Le distanze del punto di installazione rispetto agli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste ai commi 2 e 4 dell'art. 51 Reg. C.d.S. si riducono rispettivamente a 50 metri per i tratti extraurbani e 12,5 metri per i tratti urbani, fermo restando tutte le prescrizioni previste per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

CAPO II - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E RELATIVE PRESCRIZIONI

Articolo 32 - Autorizzazioni - Nulla Osta

1. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari su strade provinciali o in vista delle stesse, in ambito extraurbano, entro una distanza di 50 metri dal limite della carreggiata stradale, è subordinata al rilascio da parte della CM dei relativi provvedimenti. Per distanze superiori a 50 metri dal limite della carreggiata

stradale, il cartello non è più considerato in vista, pertanto non è soggetto ad autorizzazione da parte della CM.

2. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari su strade provinciali all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è subordinata all'acquisizione di Nulla Osta Tecnico rilasciato dalla CM che provvederà a trasmetterlo al Comune di riferimento, competente al rilascio dell'Autorizzazione. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari su strada comunale, in posizione tale da risultare visibile anche da una strada provinciale, è anch'essa subordinata all'acquisizione del Nulla Osta Tecnico della CM, in qualità di Ente proprietario della strada da cui è visibile il segnale pubblicitario. Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune.

Articolo 33 - Modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio di autorizzazione, nullaosta, rinnovo, cambio immagine

1. Il soggetto interessato al rilascio di Autorizzazione/Nulla-Osta all'installazione o al rinnovo di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari permanenti o temporanei, deve presentare istanza in bollo secondo quanto definito all'art.8 del Regolamento metropolitano del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale, compilando il modello scaricabile dal sito della CM, presso il competente ufficio della CM stessa. L'istanza, relativa ad un'unica strada provinciale, purché riferita interamente ad ambito extraurbano o urbano, può comprendere la richiesta di più cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari e deve contenere i seguenti allegati:
 - ricevuta dei pagamenti effettuati a favore della CM in relazione alle spese di istruttoria e di sopralluogo di cui all'art. 9 del presente Regolamento, oltre agli importi dei bolli se dovuti. Nel caso in cui l'autorizzazione sia vincolata alla corresponsione del canone, il bollo potrà essere versato al momento del pagamento del canone stesso;
 - planimetria ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione;
 - bozzetto del messaggio da esporre, contenente dimensioni e colori in duplice copia;
 - fotografia dello stato dei luoghi in cui si richiede l'autorizzazione all'installazione;
 - autodichiarazione, redatta ai sensi di Legge, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 - per le richieste ricadenti in ambito extraurbano è necessario indicare il proprietario del terreno sul quale ricade l'installazione pubblicitaria;
 - per richieste di segnali pubblicitari di servizio utile come definiti all'art. 29 del presente Regolamento, è necessario specificare l'esatta collocazione dell'esercizio segnalato in modo che sia possibile verificare la distanza del segnale richiesto dalla sede dell'esercizio che deve essere al massimo pari a 5000 metri.

2. Per installazioni all'interno delle stazioni di rifornimento occorre presentare un'unica istanza, con allegato ricevuta di versamento cumulativa di spese di istruttoria e di sopralluogo di cui all'art. 9 del presente Regolamento, oltre agli importi dei bolli se dovuti per posizione extraurbana e di sole spese di istruttoria e sopralluogo per posizione urbana. Per i cartelli pubblicitari all'interno della stazione di rifornimento di carburante è sufficiente un unico sopralluogo.
3. L'autorizzazione, intestata al soggetto richiedente, ha validità tre anni ed è rinnovabile alla scadenza, purché il segnale pubblicitario rimanga delle stesse dimensioni e nella medesima posizione.
4. Il Nulla-Osta rilasciato dalla CM decade alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata dall'ente competente.
5. Per le domande di rinnovo, da richiedere solo relativamente alle autorizzazioni rilasciate dalla CM in ambito extraurbano, occorre presentare istanza entro 60 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione da rinnovare, con i seguenti allegati:
 - istanza di rinnovo in bollo;
 - ricevuta dei pagamenti effettuati in favore della CM in relazione alle spese di istruttoria, dei sopralluoghi oltre agli importi dei bolli, se dovuti;
 - fotocopia del precedente provvedimento di autorizzazione o, in alternativa, i relativi estremi;
 - fotografia dello stato di fatto dell'installazione per la quale si richiede il rinnovo.
6. Per le istanze di cambio immagine, da richiedere solo relativamente alle autorizzazioni rilasciate dalla CM in ambito extraurbano, decorsi tre mesi dal rilascio della prima autorizzazione e fermo restando la durata della stessa, occorre presentare:
 - istanza di rinnovo in bollo;
 - fotocopia del precedente provvedimento di autorizzazione o, in alternativa, i relativi estremi;
 - bozzetto del nuovo messaggio.

Se decorsi quindici giorni l'Amministrazione non si sarà pronunciata, l'autorizzazione sarà considerata rilasciata secondo il principio del silenzio-assenso.

L'autorizzazione al cambio immagine viene rilasciata dalla CM purché il segnale pubblicitario rimanga delle stesse dimensioni e nella medesima posizione e solamente fuori dai Centri Abitati, mentre all'interno dei centri abitati il cambio immagine deve essere richiesto solamente al Comune competente. Nel caso in cui vi sia un cambiamento dimensionale, cromatico o di posizionamento, l'istanza verrà considerata alla stregua di una nuova richiesta di autorizzazione, pertanto non si terrà conto del principio del silenzio-assenso.

7. In caso di mancato rilascio del provvedimento di autorizzazione verrà rimborsato esclusivamente l'importo relativo al bollo al lordo delle spese necessarie per la restituzione.
8. Le spese di istruttoria di cui all'art. 9 del presente Regolamento, sono dovute per ogni cartello o altro mezzo pubblicitario richiesto.

9. Fanno eccezione i seguenti casi per i quali si dovrà corrispondere l'importo dovuto per un'unica installazione:
- di distributori di carburante;
 - di cartelli o segnali richiesti su un unico sostegno (per esempio preinsegne fino al massimo di numero 6 su ogni sostegno);
 - degli striscioni, locandine e stendardi come definiti dall'art. 47 del Reg. C.d.S. aventi esposizione per una durata limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa commerciale e ricadenti nell'ambito di 100 metri (intesi come distanza parallela al senso di marcia).

Articolo 34 - Termine di conclusione del procedimento

1. Al ricevimento dell'istanza, qualora la documentazione fosse completa, al richiedente viene inviata tempestivamente la comunicazione di avvio del procedimento.
2. La definizione del termine di conclusione del procedimento è fissata dal vigente Regolamento metropolitano per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale.
3. Qualora l'istanza fosse incompleta di uno o più allegati, anziché l'avvio del procedimento, verrà data comunicazione al richiedente di sospensione del procedimento, nella quale verranno richieste le necessarie integrazioni per consentire il riavvio del procedimento.
4. Se entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione l'interessato non avrà provveduto, la domanda decade ed il competente ufficio provvederà a disporre la restituzione delle somme versate e non dovute, oltre all'archiviazione della pratica.
5. In caso di preavviso di diniego il titolare dell'istanza può presentare osservazioni circa le motivazioni contenute nello stesso entro e non oltre 10 gg dal ricevimento. Tali osservazioni non possono contenere richieste di modifica di uno o più aspetti dell'istanza iniziale. Nel caso l'osservazione contenga una modifica tale da comportare la necessità di una verifica mediante sopralluogo, verrà considerata nuova istanza e come tale richiederà la presentazione del modulo di istanza completo di tutti gli allegati di cui all'art.33 del presente Regolamento e sarà soggetta al rispetto dei termini definiti al comma 1 del presente articolo.

Articolo 35 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza corresponsione di alcun indennizzo come definito agli articoli 26 e 27 Codice della Strada.
2. Il titolare dell'autorizzazione dovrà, alla scadenza, o nei casi di decadenza o revoca, procedere con la massima tempestività e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione alla rimozione del segnale pubblicitario autorizzato; scaduto il termine sopra indicato la CM provvederà direttamente alla rimozione e al deposito del cartello presso un apposito magazzino.

3. Prima di iniziare i lavori di installazione del segnale pubblicitario, il titolare dell'autorizzazione dovrà esibire al personale della CM, preposto alla sorveglianza della strada, se richiesto, l'autorizzazione ed attenersi a tutte le ulteriori prescrizioni tecniche che venissero impartite in loco.

Articolo 36 - Targhetta di identificazione

1. Il segnale pubblicitario autorizzato dovrà essere munito di targhetta di identificazione. In assenza di targhetta si procederà ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento.

Articolo 37 - Sanzione accessoria - Rimozioni

1. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati su proprietà privata non autorizzati ovvero installati in difformità alle modalità autorizzate, o più in generale, in violazione di quanto contenuto nel presente Regolamento e nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, la CM provvederà a richiederne la rimozione mediante atto di diffida.
2. In caso di installazione su proprietà demaniale la CM provvederà alla rimozione d'urgenza degli stessi, ai sensi dell'art. 23 comma 13 quater C.d.S., senza pertanto inviare alcuna diffida alla rimozione.
3. Decorso i termini della diffida ai sensi dell'art. 23 comma 13 bis C.d.S., il cartello verrà rimosso da o per conto della CM.
4. Eventuali contestazioni, osservazioni o ricorsi agli atti di diffida alla rimozione non alterano i tempi di decorrenza della diffida.
5. I costi diretti ed indiretti di rimozione, deposito, custodia, demolizione, saranno posti a carico del titolare dell'installazione pubblicitaria o dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata, secondo quanto previsto al comma 822 art 1 della Legge 160/2019.
6. I cartelli rimossi verranno depositati di norma per un periodo massimo di 60 giorni presso un apposito magazzino. Decorso tale periodo i cartelli verranno demoliti.

TITOLO IV

CANONE UNICO DI CONCESSIONE

Articolo 38 - Canone di concessione o di esposizione pubblicitaria

1. L'occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche o l'esposizione di cartelli e altri mezzi pubblicitari, collocati lungo o in vista delle strade provinciali posti fuori dai centri abitati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa e ciò a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. Il canone di concessione o di esposizione pubblicitaria di cui al presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale della CM.

Articolo 39 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità dell'occupazione.
2. I criteri per la determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie sono esplicitati nell'allegato A al presente Regolamento.

Articolo 40 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento e per la determinazione del canone, la rete stradale metropolitana, le aree e gli spazi pubblici sono divisi in due categorie come da Allegato C: la prima comprendente gli spazi all'interno dei centri abitati, la seconda comprendente gli spazi esterni ai centri abitati. Gli effetti delle delimitazioni dei centri abitati, decorrono dall'esecutività delle deliberazioni comunali adottate ai sensi dell'art. 4 del nuovo Codice della Strada.
2. Ai fini della quantificazione del valore dell'area a servizio dell'attività di "Distributore di carburanti" e della determinazione della tariffa delle esposizioni pubblicitarie, ferma restando l'applicazione della suddivisione stabilita al comma precedente, si istituiscono due categorie di strade provinciali. Le strade che rientrano nelle due categorie sono individuate con Atto del Sindaco metropolitano, privilegiando il criterio avente a base i dati sui volumi di traffico, e decorrerà dall'anno successivo alla sua adozione.

Articolo 41 - Commisurazione dell'area occupata, dell'entità di esposizione pubblicitaria e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità della occupazione o all'entità di esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati, con arrotondamento della frazione al metro quadrato superiore.
2. Non è dovuto il pagamento del canone per l'esposizione delle insegne di esercizio; sono invece soggette al pagamento del canone gli altri mezzi pubblicitari e i segnali di cui all'art. 28 comma 2 e all'art. 29 comma 3 del presente Regolamento.
3. La superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate al suolo (edicole, chioschi, banchi di vendita, depositi di veicoli, tavolini di trattoria o caffè e simili, coperture di fosso, aiuole spartitraffico per stazioni di servizio di autolavaggi, occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti, occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla CM, occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni per finalità politiche, istituzionali, culturali o sportive), è calcolata in base alla superficie d'ingombro sul

suolo. Se la struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla minor area rettangolare circoscritta alla proiezione al suolo della copertura medesima.

4. Le occupazioni con accessi carrabili o pedonali, intendendosi per tali i manufatti realizzati modificando il piano stradale, banchine comprese, al fine di facilitare l'accesso dei veicoli o dei pedoni alla proprietà privata (listoni in pietra o in altro materiale, riempimento di scarpata o di fosso, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali, muretti d'ala, interruzione di marciapiede, smusso nel marciapiede, interruzioni di guard-rail, ecc.), modifiche banchine stradali con qualunque materiale, sono calcolate, determinando la superficie, moltiplicando la larghezza dell'apertura dell'accesso, misurata sul confine di proprietà, per la profondità di un metro convenzionale, indipendentemente dalla profondità effettiva.
5. Gli accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso mancanti di un'opera di cui al comma precedente che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, non danno luogo ad occupazione, quindi non sono assoggettabili al canone, tranne in centro abitato e nel caso in cui venga richiesto di riservare ad uso esclusivo l'area antistante l'accesso con l'apposizione del cartello di "passo carrabile", art. 22 del D.Lgs. 30/4/1992 n.285 CdS.
6. Per i distributori di carburanti nel calcolo della superficie da tassare, oltre agli accessi, si misurano anche le corsie di accelerazione o decelerazione e le aiuole spartitraffico, moltiplicando la larghezza misurata sul confine di proprietà per la profondità di un metro convenzionale, indipendentemente dalla profondità effettiva.
7. Per le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo di qualsiasi natura e con sovrappassi, sottopassi, condutture, cavi, funicolari, la superficie di occupazione si calcola rilevando la proiezione retta dell'opera sul suolo.
8. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono calcolate in base alla loro lunghezza espressa in metri lineari e comunque risultanti nei singoli atti di concessione. Il relativo canone è però determinato ai sensi dell'art. 1 comma 831 della L. 160/2019 e s.m.i. Le occupazioni temporanee con cantieri per installazione dei citati cavi, condutture, impianti ecc. sono calcolate rilevando l'area transennata per i lavori.
9. In ogni caso, l'entità dell'occupazione deve risultare nell'atto di concessione ai fini della corretta determinazione del canone, salvo i casi di silenzio assenso, nella cui eventualità il concessionario sarà informato con apposita comunicazione dal Responsabile del Procedimento.

Articolo 42 - Disciplina delle tariffe per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie temporanee e permanenti

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nell'atto del Sindaco metropolitano di approvazione delle tariffe.

2. Il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche o esposizione pubblicitaria si applica tenendo conto della classificazione delle strade, aree e spazi pubblici, di cui all'art. 40 del presente Regolamento, prevedendo per le occupazioni temporanee del suolo e relativi spazi soprastanti e sottostanti una tariffa giornaliera ordinaria al m² e per le occupazioni permanenti del suolo e relativi spazi soprastanti e sottostanti una tariffa annua ordinaria al m².
3. Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata nonché del sacrificio imposto alla collettività, anche in relazione alle modalità dell'occupazione, la tariffa nella misura base annualmente definita con atto del Sindaco, sia per le occupazioni temporanee che per le occupazioni permanenti, sempre con riguardo alle categorie stabilite, viene moltiplicata per i seguenti coefficienti:
 - a) per occupazioni con chioschi, edicole e con altre strutture fisse al suolo, nonché occupazioni comportanti posa in opera di strutture fisse al suolo, effettuate per attività commerciali e produttive, coefficiente 1,50;
 - b) per occupazioni per esposizioni di merci all'esterno degli esercizi commerciali, coefficiente 1,20;
 - c) per occupazioni con "distese" permanenti (tavolini di trattoria, caffè e simili) per attività commerciale, coefficiente 1,50;
 - d) per occupazioni con accessi carrabili o pedonali, esclusi quelli a servizio dei distributori di carburante, coefficiente 0,80 sia nei tratti di strada fuori dai centri abitati che nei tratti di strada ricompresi nei centri abitati;
 - e) per occupazioni realizzate da venditori ambulanti, e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, coefficiente 0,50;
 - f) per occupazioni realizzate per l'attività di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, coefficiente 0,30;
 - h) per occupazioni realizzate a servizio dei distributori di carburante sulle strade di cui alle categorie individuate al comma 2 del precedente art. 40 per la prima categoria coefficiente 1,50 in centro abitato, e 1,50 fuori dai centri abitati, per la seconda categoria coefficiente 1,00 in centro abitato e 1,00 fuori dai centri abitati. Per entrambe le categorie, relativamente alle aree occupate dalle corsie di accelerazione/decelerazione, coefficiente 0,50 sia in centro abitato che fuori dai centri abitati;
 - i) per occupazioni realizzate su specifica prescrizione della CM ai fini della sicurezza o salvaguardia del demanio stradale, coefficiente 0,50 della tariffa di cui al comma 1 o della tariffa dell'eventuale occupazione principale a cui è afferente, con esclusione delle occupazioni a servizio dei distributori di carburante;
 - l) per occupazione con accessi ricadenti in superfici agricole regolarmente condotte e presenti nell'anagrafe delle aziende agricole: su strade provinciali di montagna, coefficiente 0,30 sia nell'urbano che nell'extraurbano; su strade provinciali di pianura, coefficiente 0,50 sia nell'urbano che nell'extraurbano. Le strade che rientrano nelle due categorie sono individuate con Atto del Sindaco metropolitano, fermo restando la classificazione di cui all'art. 40.

4. Dalla misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dalla CM per la medesima concessione.
5. Ai fini della valutazione economica per la specifica esposizione pubblicitaria si rimanda all'allegato A del presente Regolamento.

Articolo 43 - Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici dei pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio metropolitano realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato forfettariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa prevista dalla normativa in materia. La misura del canone annuo dovuto alla CM da ciascuna azienda erogatrice di pubblici servizi di cui sopra, non può essere inferiore a euro 800,00, in applicazione del comma 831 art. 1 Legge n. 160/2019, sia nel caso in cui l'ammontare del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche risulti inferiore a detto importo e sia nel caso in cui l'azienda che abbia effettuato occupazioni nel territorio dell'ente locale non presenti nessuna utenza nello stesso ambito territoriale; la medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il termine di cui all'art. 48.

Articolo 44 - Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni permanenti e le esposizioni pubblicitarie non temporanee sono assoggettate al canone, per le singole tipologie, ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie, a giorno, secondo le tariffe di cui all'articolo 42 del presente regolamento.
3. La durata dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria sia permanente che temporanea deve risultare dall'atto autorizzativo, ai fini della corretta determinazione del canone.

Articolo 45 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più coobbligati il pagamento del canone viene richiesto dalla CM ad uno qualsiasi dei condebitori solidali, il quale dopo aver assolto l'obbligazione, può rivalersi nei confronti degli altri in proporzione alla loro quota.
2. Per le occupazioni con accessi in comproprietà, è possibile, su istanza motivata di frazionamento, la suddivisione del canone in quote per il numero delle unità immobiliari facenti riferimento all'accesso. La CM tenuto conto delle risultanze catastali, richiederà a ciascuno coobbligato, il pagamento della quota di canone spettante, il cui importo minimo non potrà essere inferiore a Euro 12,00.

Articolo 46 - Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone, di cui all'art 42 del Regolamento, sono ridotte dell' 80%, per occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, sindacali, assistenziali, culturali o sportive;
2. Agli accessi carrabili o pedonali, con esclusione delle occupazioni effettuate a servizio dei distributori di carburante, è applicato il seguente criterio: fino a 12 m²/lineari si applicano per intero le tariffe ordinarie di cui all'art. 42 del regolamento, mentre per la parte eccedente i 12 m²/lineari di dimensione le tariffe sono calcolate in misura pari al 20% di quelle ordinarie.
3. Alle domande di occupazioni temporanee della sede stradale per lavori di potature, di carico/scarico e simili con i relativi mezzi d'opera nel caso di occupazioni non superiori alle 8 ore, si applica la riduzione del 50% delle spese di istruttoria di cui all'art. 9.
4. Qualora il pagamento del canone per le esposizioni pubblicitarie sia effettuato in un'unica soluzione per l'intera durata triennale dell'autorizzazione all'installazione o del suo rinnovo e prima della sua consegna, sarà applicata una riduzione pari al 10% dell'ammontare del canone stesso.

Articolo 47 - Esenzioni

1. Il comma 833 dell'art. 1 della Legge 160/2019 definisce le esenzioni dal canone di concessione:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22/12/1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
2. Oltre alle esenzioni di cui al comma 1, sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale-Onlus, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
 - c) le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
 - d) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
 - e) le pensiline adibite alla sosta dei pedoni che usufruiscono dei servizi pubblici di trasporto;
 - f) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
 - g) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale;
 - h) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

- i) le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi realizzati da privati;
 - l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - m) le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile, con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo;
 - n) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato;
 - p) le occupazioni con coperture di fosso ad esclusione di quelle coincidenti con gli accessi e di tutte quelle a servizio dei distributori di carburante;
 - q) le immissioni e gli scorrimenti di acque di qualsiasi tipo nel fosso e le occupazioni con attraversamenti ad uso irriguo;
 - r) gli accessi pedonali di larghezza o apertura non superiore a m. 1,20;
 - s) i Consorzi di Bonifica esclusivamente per le occupazioni permanenti.
3. Non è dovuto il pagamento del canone per l'esposizione delle insegne di esercizio.
4. Non sono soggette al pagamento del canone le esposizioni pubblicitarie ricadenti all'interno dei centri abitati come definiti dall'art. 3 co. 1 n. 8 del CdS.

Articolo 48 - Versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti, relativamente al primo anno di rilascio del provvedimento, è dovuto per intero se la concessione viene rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la concessione venga rilasciata nel secondo semestre, e deve essere effettuato all'atto del rilascio di detto provvedimento.
2. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione, deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno. Oltre detto termine potranno essere emessi elenchi suppletivi di riscossione. I contribuenti devono effettuare il pagamento entro la data di scadenza indicata negli avvisi inviati. Il versamento da parte delle aziende di erogazione di pubblici servizi, di cui all'art. 43 del Regolamento, deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Le variazioni:
 - a) in aumento nell'occupazione permanente in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione;
 - b) in diminuzione nell'occupazione permanente in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, a partire dall'anno successivo di emissione della concessione;
 - c) in aumento o in diminuzione, determinate a seguito di richiesta di verifica dell'occupazione da parte

dell'interessato danno luogo al pagamento del canone relativo, a partire dall'anno successivo;

d) per le imprese iscritte all'anagrafe agricola l'agevolazione economica produce effetto dall'anno di registrazione.

4. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto della domanda per il rilascio della concessione e/o nullaosta, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione. Spetta al contribuente, previa formale richiesta rivolta all'Amministrazione, la restituzione dell'importo del canone versato in caso di mancata concessione e/o nullaosta.
5. Il versamento del canone per la pubblicità non temporanea dovrà essere effettuato come segue:
 - la prima annualità prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'installazione o del suo rinnovo;
 - le annualità successive:
 - entro il 30 giugno di ciascun anno nel caso in cui il rilascio del provvedimento avvenga nel periodo 1° gennaio – 30 giugno;
 - entro il 31 dicembre di ciascun anno nel caso in cui il rilascio del provvedimento avvenga nel periodo 1° luglio – 31 dicembre.

Qualora il pagamento del canone sia effettuato in un'unica soluzione per l'intera durata triennale dell'autorizzazione all'installazione o del suo rinnovo e prima della sua consegna, sarà applicata una riduzione pari al 10% dell'ammontare del canone stesso.

6. Sarà cura del soggetto intestatario dell'autorizzazione provvedere ad effettuare i versamenti annuali alle scadenze prestabilite.
7. Il versamento del canone va effettuato, con arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore a detto limite. È ammesso il pagamento con sistema informatizzato, a mezzo del servizio PagoPa presso tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti a detto circuito su apposito conto della CM.
8. Il canone è annuale e deve essere corrisposto in unica soluzione. In caso di passaggio di titolarità, la modifica avviene dall'anno di competenza successivo a quello in cui si è realizzato.
9. Non si effettua alcun versamento, o recupero di somme di importo complessivo, comprensivo di interessi e spese, fino ad € 17,00 o nel caso di solo canone fino ad € 12,00.

Articolo 49 - Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento protratto oltre 60 giorni dalla data stabilita per il versamento.
3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 50% nel caso di versamento del canone entro il termine di cui al comma 2 con un minimo di euro 25,00.

4. Per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, si applicano, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.
5. Chiunque apra nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero ne trasformi o ne vari l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada, oppure mantenga in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, comma 11 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.
6. Sulle somme dovute a titolo di canone per l'omesso versamento sono dovuti gli interessi legali.
7. Qualora il pagamento del canone per la pubblicità temporanea e quello per la prima annualità per la pubblicità non temporanea non venga effettuato entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data di invio della richiesta di pagamento, il procedimento si considererà concluso senza il rilascio del provvedimento di autorizzazione. In caso di mancato pagamento delle annualità successive del canone per la pubblicità non temporanea entro i termini stabiliti, l'Amministrazione provvederà a notificare a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno appositi avvisi, con spese a carico dell'inadempiente, contenenti l'invito ad adempiere nel termine di 60 giorni, unitamente agli interessi legali calcolati fino alla data di emissione dell'avviso. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento della somma, si procederà alla riscossione coattiva ai sensi di legge, con ricalcolo degli interessi, mediante gli agenti della riscossione nazionale o ingiunzione

Articolo 50 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. La CM provvede, in caso di parziale od omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo di posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione, costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La riscossione coattiva del canone e delle sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata tramite la procedura del ruolo di cui al D.P.R. del 29/09/1973 n. 602, con affidamento agli agenti della riscossione nazionale di cui al D.L. 30/09/2005 n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 02/12/2005 n. 248, o tramite ingiunzione di cui al Regio Decreto del 14/04/1910 n. 639, e/o con la procedura prevista dalla

Legge n. 160/2019 art.1, c. 792.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da restituire spettano gli interessi legali.

Articolo 51 - Affidamento del servizio

1. Il servizio concernente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione del canone, comprese le attività di rilevazione tecnica delle occupazioni, i controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento, può essere gestito direttamente dalla CM o affidato a soggetti terzi, secondo le modalità di cui all'art. 52 comma 5 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 52 - Disposizioni finali

1. Il Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2021. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione o esposizione pubblicitaria, disciplinato dal regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. Sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 2021 i Regolamenti:
 - a) Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 N. 446;
 - b) Regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade della Provincia di Bologna.